

CAMERA DEI DEPUTATI N. 720

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ARMATO, AMADEI GIUSEPPE, QUARANTA, CETRULLO, AVERARDI, PELLICANI, BRANDI, MASSARI**

Presentata il 31 ottobre 1963

Modificazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, contenente norme sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, che ho l'onore di presentare alla vostra approvazione, tende a coprire una lacuna esistente nel decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1959, n. 2, contenente le norme sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi a tipo popolare ed economico.

Infatti il suddetto decreto, all'articolo 25, prevede espressamente gli aventi diritto alla cessione in proprietà degli alloggi in caso di morte dell'assegnatario, ma non contempla, tra questi, le sorelle e fratelli inabili permanentemente a proficuo lavoro, conviventi a carico dell'assegnatario stesso.

In sede di applicazione della legge succitata, i fratelli e le sorelle che ovviamente non godono di autonomia patrimoniale, in quanto conviventi a carico dell'assegnatario, si troveranno a non avere più un tetto.

D'altronde la necessità di garantire a questi soggetti un minimo indispensabile all'esistenza, divenne uno dei motivi per cui la leg-

ge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, dispose, all'ultimo comma dell'articolo 12, la reversibilità della pensione in mancanza di altri aventi diritto alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e conviventi a carico dell'impiegato.

Ci è sembrato più che opportuno assumere questo principio, sancito dalla legge 15 febbraio 1959, n. 46, che trova la sua ragione nei nostri stessi motivi ed abbiamo perciò predisposto una modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale è disposta la cessione degli alloggi, in caso di morte dell'assegnatario e in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle e ai fratelli a suo carico conviventi.

Convinti della bontà dei motivi che hanno ispirato questa iniziativa e dei benefici effetti che essa può arrecare, fiduciosi noi la presentiamo alla vostra cortese approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Per gli alloggi già assegnati alla data di entrata in vigore delle presenti norme hanno diritto oltre che le persone indicate nell'articolo 4, anche:

a) in caso di morte dell'assegnatario, il coniuge superstite, i discendenti entro il terzo grado, gli ascendenti purché fossero conviventi con l'assegnatario al momento della morte e non godessero di autonomia economica e siano tuttora in godimento dell'alloggio. Ha autonomia economica chi ha un proprio reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, non inferiore a lire 500.000 annue;

b) in caso di morte dell'assegnatario, in mancanza di altri aventi diritto, le sorelle e i fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, conviventi a carico dell'assegnatario;

c) l'assegnatario collocato in pensione, che sia rimasto in godimento dell'alloggio, ove si tratti di alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni nonché dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

d) gli ex dipendenti delle provincie e dei comuni purché siano tuttora in godimento dell'alloggio ».